



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della didattica, del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Ufficio VI- "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"

Alle e ai Presidenti
Alle Direttrici e ai Direttori
dei Conservatori di Musica, del Politecnico
delle Arti e degli ISIA
Alle Direttrici e ai Direttori amministrativi/i
LORO SEDI

Alle Organizzazioni sindacali
LORO SEDI

OGGETTO: pubblicazione verbale confronto in materia di criteri per la mobilità del Personale AFAM 2025.

Si segnala che è stato pubblicato sul sito istituzionale del MUR, all'interno della sezione "Contratti, accordi e relazioni sindacali", il verbale di confronto in materia di criteri per la mobilità del personale AFAM 2025 (<https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/afam/docenti-e-altro-personale-afam/personale-afam>).

Il nuovo Regolamento sul reclutamento del personale AFAM, d.P.R. 83/2024, prevede che le procedure di mobilità, non più centralizzate a livello nazionale bensì di competenza delle singole Istituzioni, sono avviate dalle Istituzioni stesse tramite propri bandi di sede, coerentemente con le deliberazioni assunte in sede di programmazione triennale per il reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo. I bandi delle Istituzioni, dunque, dovranno attenersi ai criteri definiti nell'Allegato 1 al verbale di confronto sindacale del 4 e 23 giugno 2025, come previsto dal vigente CCNL 18 gennaio 2024.

Si rammenta che detti bandi potranno essere pubblicati solo quando l'iter di approvazione del relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con MEF e DFP, avente efficacia autorizzatoria, avrà raggiunto una fase definitiva; la scrivente Amministrazione ne darà tempestiva comunicazione con nota alle Istituzioni (che verificheranno il cambio di colore - da rosso a giallo - del semaforo all'interno della funzionalità dedicata al budget assunzionale nel Portale Anagrafiche AFAM, come da nota prot. 7325 del 10.06.2025).

Unitamente alla comunicazione di autorizzazione all'avvio delle procedure di mobilità, verrà trasmessa alle Istituzioni apposita nota esplicativa in merito ai tempi e alle modalità operative di gestione delle relative procedure.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE
dott.ssa Sara Lorenzon



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

*già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Ufficio VI- "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"*

INCONTRO MUR-OO.SS. AFAM 23 MAGGIO 2025

VERBALE DI CONFRONTO IN MATERIA DI MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI AFAM

Il giorno 23 maggio 2025, alle ore 12:28 presso il Ministero dell'Università e della Ricerca – Largo Antonio Ruberti n.1 in modalità telematica su piattaforma teams, la delegazione di parte pubblica del Ministero dell'Università e della Ricerca e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria si sono riunite, previa convocazione inviata ai sensi dell'art. 149, comma 8, lett. a1) del CCNL 18 gennaio 2024 con nota prot. n. 5919 dell'8 maggio 2025 come integrata dalla nota prot. n. 6378 del 16 maggio 2025.

Partecipano all'incontro la dott.ssa Marcella Gargano, Direttrice Generale, la dott.ssa Sara Lorenzon, dirigente dell'Ufficio VI della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica già della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, e la dott.ssa. Emanuela Di Giacomo Russo, funzionario, in servizio presso la Direzione Generale. La dott.ssa Gargano e la dott.ssa Di Giacomo Russo sono presenti presso la sede del Ministero.

I lavori del tavolo di confronto sui criteri in materia di mobilità del personale AFAM sono introdotti dalla dott.ssa Gargano che presenta il tema dell'incontro ricordando che l'attuale sistema delle relazioni sindacali, disciplinato dal CCNL attualmente in vigore, all'art. 149, comma 8, con riferimento alla mobilità del personale delle Istituzioni, prevede il confronto a livello nazionale in materia di "integrazione dei criteri per la mobilità del personale docente tra le Istituzioni", nel rispetto dei principi "di adeguata valorizzazione dell'esperienza professionale e di valutazione della domanda di formazione per ciascun insegnamento". La dott.ssa Gargano rammenta che le norme contrattuali si coordinano con la nuova disciplina della mobilità del personale, così come disciplinata dal nuovo regolamento in materia di reclutamento del personale AFAM, d.P.R. 83/2024. Il regolamento, infatti, prevede procedure di mobilità decentrata – indette dalle Istituzioni tramite propri bandi di sede – che sostituiscono così la precedente mobilità su base nazionale. Con proprio bando, le Istituzioni indicheranno i posti disponibili per la mobilità che sarà facoltativa per i posti da docente e obbligatoria per i posti destinati al personale tecnico e amministrativo. La dott.ssa Gargano ricorda, altresì, l'importanza dei documenti di programmazione del reclutamento del personale, da adottarsi entro il prossimo mese di giugno da parte delle Istituzioni, con i quali le Istituzioni saranno chiamate a definire previamente le modalità scelte per il reclutamento



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

*già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Ufficio VI- "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"*

del personale – tramite mobilità o procedura concorsuale – in base all'effettivo fabbisogno amministrativo e alla consistenza della domanda di formazione, requisiti che dovranno essere adeguatamente motivati. La dott.ssa Gargano ricorda, inoltre, che l'Ufficio VI ha condiviso in anticipo il testo oggetto di confronto, al fine di raccogliere le eventuali osservazioni delle OO.SS.: le osservazioni pervenute sono state acquisite e parzialmente accolte.

La dott.ssa Gargano si allontana temporaneamente dalla riunione alle ore 13.30 e rientra alle ore 14.30.

La dott.ssa Lorenzon prosegue i lavori riassumendo le novità che caratterizzano la disciplina della programmazione e della mobilità per il personale delle Istituzioni AFAM, soffermandosi in particolare sulla definizione dei criteri nazionali per la mobilità, tesi a dare adeguata valorizzazione all'esperienza professionale in rapporto alla domanda di formazione, come previsto dal CCNL 2019-2021, nel rispetto della diversità, specialità e autonomia delle singole Istituzioni chiamate a attuare la programmazione di breve e medio periodo, così come previsto dalla legge 508/99 e dal d.P.R. attuativo 83/2024. La dott.ssa Lorenzon prosegue con confronto puntuale sul testo che risulta letto congiuntamente.

Alla luce delle considerazioni emerse, tenuto conto delle importanti novità normative intervenute, si conviene di aggiornare l'incontro al fine di raccogliere ulteriori elementi utili alla definizione di un documento efficace e funzionale in materia di criteri per la mobilità. Con successiva convocazione, verrà fissata la data del nuovo incontro e, contestualmente, verrà trasmesso il documento nella versione discussa in data odierna.

Il giorno 4 giugno 2025, alle ore 15:00 presso il Ministero dell'Università e della Ricerca – Largo Antonio Ruberti n.1 in modalità telematica su piattaforma teams, la delegazione di parte pubblica del Ministero dell'Università e della Ricerca e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria si sono riunite, previa convocazione inviata ai sensi dell'art. 149, comma 8, lett. a1) del CCNL 18 gennaio 2024 con nota prot. n. 6849 del 28 maggio 2025.

Partecipano all'incontro la dott.ssa Marcella Gargano, Direttrice Generale, la dott.ssa Sara Lorenzon, dirigente dell'Ufficio VI della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica già della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, e la dott.ssa Emanuela Di Giacomo Russo, funzionario, in servizio presso la Direzione Generale. La dott.ssa Gargano e la dott.ssa Di Giacomo Russo sono presenti presso la sede del Ministero.

La riapertura del tavolo di confronto è introdotta dalla dott.ssa Gargano che, riavviando i lavori, comunica che il documento oggetto di confronto non ha subito variazioni rispetto alla versione trasmessa con nota



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

*già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Ufficio VI- "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"*

prot. n. 6849, del 28 maggio 2025, a valle dell'incontro tenutosi il 23 maggio 2025, in quanto la Direzione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte delle OO.SS.

Le OO.SS. rappresentano che non intendono entrare nel merito dei contenuti dello schema di accordo proposto e dei relativi criteri e, unitariamente, chiedono il rinvio dell'applicazione delle nuove procedure di mobilità a decorrere dall'anno accademico 2026/2027, al fine di affrontare gradualmente il percorso di avvicinamento alla mobilità così come prevista all'interno del sistema universitario. A tal fine, le OO.SS. manifestano la necessità che vengano reperite le risorse finanziarie aggiuntive e necessarie al fine di procedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale, garantendo così la copertura di tutti i posti vacanti, liberi e disponibili dell'intera pianta organica nazionale. Al contempo, le OO.SS. chiedono che le procedure di mobilità non intacchino il budget assunzionale delle singole Istituzioni essendo un costo già a carico del sistema nazionale AFAM.

Dopo ampia e articolata interlocuzione, si dà atto dell'avvenuto confronto avvenuto a livello nazionale con le OO.SS. in materia integrazione dei criteri per la mobilità del personale docente tra le Istituzioni, come previsto dall'art. 149, comma 8, lett. a) e si rileva che tale confronto non è giunto ad una posizione condivisa.

Per la parte pubblica

La Direttrice Generale
Dott.ssa Marcella Gargano

Il Responsabile del procedimento: la Dirigente Sara Lorenzon

Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"

Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma –

email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Ufficio VI- "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"

Allegato 1 – Disposizioni di cui al verbale di confronto sindacale del 4 e 23 giugno 2025

MOBILITA' DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI AFAM STATALI (ACCADEMIE, CONSERVATORI DI MUSICA, POLITECNICI DELLE ARTI E ISIA)

PARTE A – PERSONALE DOCENTE

Ciascun candidato potrà conseguire una valutazione complessiva pari ad un massimo di 1000 punti. La valutazione è comprensiva della somma dei punteggi conseguiti, rispettivamente, nell'ambito del criterio relativo ai titoli di servizio, di studio e precedenze e del punteggio conseguito nell'ambito del criterio dell'esperienza artistica e professionale.

Con proprio bando, le istituzioni definiscono i punteggi massimi attribuibili, rispettivamente, ai criteri relativi ai titoli di servizio, di studio e precedenze e al criterio dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale, nei limiti di quanto previsto dal presente Allegato.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESIGENZE DI FAMIGLIA DEL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELLA MOBILITA'

TITOLI DI SERVIZIO, DI STUDIO E PRECEDENZE Punteggio minimo e massimo complessivo: 200-300 punti

Punto 1 – TITOLI DI SERVIZIO

- a) per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1)p. 6
- b) per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori e negli ISIA in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza.....p. 6
- c) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità nelle Accademie, nei Conservatori e negli ISIA nonché in ruoli o fascia diversi da quello di appartenenzap. 3
- d) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (2) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b).
per i primi 3 annip. 6
per il quarto e quinto anno (per ogni anno)p. 2
per ogni anno oltre il quinquenniop. 3

4

Il Responsabile del procedimento: la Dirigente Sara Lorenzon

Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"

Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma –

email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Ufficio VI- "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"

- e) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità, senza distinzione di fascia, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) o in aggiunta a quello previsto dalla lettera c) in caso di servizio prestato su fascia diversa da quella di attuale appartenenza
per i primi 3 anni p. 6
per il quarto e quinto anno (per ogni anno)p. 1
per ogni anno oltre il quinquenniop. 2
- f) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola statale in Italia o in altri Paesi UE ovvero in istituzioni pubbliche di alta formazione artistica e musicale in altri Paesi UE (Ai fini della valutazione i servizi prestati all'estero devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero).....p. 1,5

Punto 2 - TITOLI GENERALI

- a) per ogni promozione di merito distinto.....p. 3
- b) per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblici concorsi senza accesso riservato per esami, o esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza(1)p. 4
per un massimo di p.12
- c) per ogni diploma di Accademia di belle arti, di Conservatorio di musica, di ISIA, di Accademia di arte drammatica e danza, nonché diplomi di specializzazione o di perfezionamento conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia o titolo estero dichiarato equipollentep. 5
- d) per ogni titolo universitario di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca o titolo estero dichiarato equipollentip. 4
- e) per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università almeno di durata annualep. 2
per un massimo di p.4

Punto 3 - ESIGENZE DI FAMIGLIA

- a) Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1)..... p. 6
- b) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2).....p. 4
- c) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2)p. 3



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Ufficio VI- "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"

- d) Per la cura e l'assistenza dei figli portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge (3) (4)..... p. 6
- e) Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104 (4):p. 3

Punto 4 – PRECEDENZE

La valutazione delle precedenze di cui al presente punto, per ciascun candidato, segue il previo raggiungimento della soglia del 50% del punteggio massimo previsto nell'ambito del criterio di valutazione dell'esperienza artistica e professionale.

- a) Ha titolo alla precedenza assoluta alla mobilità, il personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:
 - soggetti privi di vista
 - soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1[^], 2[^] e 3[^] annesse alla tab. A L. 648/1950.
- b) Successivamente ai soggetti di cui al punto a) ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che la mobilità sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato.
- c) Successivamente alle categorie di cui ai punti a) e b) hanno titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.
- d) L'attribuzione delle precedenze di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda (1).
- e) I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenze e dei punteggi.

VALUTAZIONE DELL'ESPERIENZA ARTISTICA E PROFESSIONALE
Punteggio minimo e massimo complessivo: 700-800 punti

6

Il Responsabile del procedimento: la Dirigente Sara Lorenzon

Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"

Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma –

email: dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Ufficio VI- "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"*

Con proprio bando, le istituzioni definiscono il numero delle cattedre disponibili per la mobilità. I bandi indicano il/i settore/i artistico disciplinare/i e/o il/i profilo/i relativi alle cattedre disponibili per la mobilità, dando adeguata evidenza, in motivazione, della rispondenza della professionalità ricercata con i fabbisogni della ricerca e dell'offerta formativa dell'istituzione che ha emanato il bando.

I bandi definiscono il punteggio minimo e massimo attribuibile all'esperienza artistica e professionale, unitamente ai relativi criteri di valutazione che devono essere coerenti con la finalità di soddisfare le motivate esigenze, rispettivamente, della ricerca e dell'offerta formativa dell'istituzione che ha emanato il bando. Il punteggio minimo utile per l'inserimento dei candidati in graduatoria è pari al 50% del punteggio massimo previsto dai bandi per il presente criterio.

Al fine di garantire l'efficacia della programmazione del reclutamento del personale docente, le istituzioni predispongono i bandi di mobilità in modo conforme alle prescrizioni, all'iter e alla scansione temporale delle procedure di mobilità, così come definite dal Ministero con proprio atto.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Ufficio VI- "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"

NOTE PARTE A

Punto 1 – ANZIANITA' DI SERVIZIO

- (1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente:
- Ruolo dei docenti AFAM di prima fascia (dal 16/2/2005)
 - Ruolo dei docenti AFAM di seconda fascia (dal 16/2/2005)
 - Ruolo dei docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza (fino al 16/2/2005)

Il servizio presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ex IMP) è valutato al pari di quello prestato nei Conservatori di Musica. Il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità in tali istituti nell'insegnamento di attuale titolarità è valutato ai sensi della Parte A punto 1 lettera e). Nel caso di istituti statizzati, per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità è valutato ai sensi della Parte A punto 1 lettera d) a decorrere dall'immissione in ruolo presso l'Istituzione (purché all'epoca fosse già pareggiata, altrimenti a decorrere dall'anno di riconoscimento dello status di IMP).

Il servizio svolto con contratto subordinato ai sensi del CCNL AFAM presso le Accademie storiche statizzate è valutato al pari di quello prestato nelle Accademie di Belle Arti.

Il servizio prestato presso il Conservatorio Statale di Musica di Cesena e presso Conservatorio Statale di Musica di Rimini (ex IMP) è valido ai fini della continuità del servizio presso il Conservatorio di Musica di Cesena e Rimini.

- (2) Ai fini della continuità il servizio svolto all'epoca nelle sezioni staccate non è comunque cumulabile con quello prestato nella sede centrale fatto salvo quello svolto nelle sopresse sezioni staccate per ciechi.

I punteggi previsti comprendono anche la valutazione del servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego.

Punto 2 - TITOLI GENERALI

- (1) E' equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

Punto 3 – ESIGENZE DI FAMIGLIA

- (1) Il punteggio spetta solo per la sede presente nella provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Ufficio VI- "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"

anteriore alla data del termine di scadenza di presentazione della domanda; la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza della iscrizione stessa, in alternativa, con autocertificazione ai sensi del T.U. 445/2000. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nella provincia di residenza del familiare non vi siano istituzioni richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito per la provincia più vicina, purché compresa tra le preferenze espresse.

- (2) Ai fini della considerazione del figlio come inferiore ai sei anni o che non abbia superato il diciottesimo anno di età si terrà conto della seguente prescrizione: il compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti comporta comunque l'attribuzione rispettivamente di punti 4 e punti 3.
- (3) Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:
 - a. figlio minorato, ovvero coniuge ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
 - b. figlio minorato, ovvero coniuge bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura da comportare di necessità la residenza nella provincia in cui è situato l'istituto medesimo;
 - c. figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990 n.309, programma che comporti di necessità la residenza nella provincia nel cui ambito è situata la struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art.122, comma 3, del citato D.P.R. n.309/1990.
- (4) non può essere cumulato il punteggio di cui alle lettere d) ed e) se si riferiscono alla stessa persona.

Punto 4 – PRECEDENZE

- (1) Il rapporto di discendenza e coniugio deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.

In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

- Lo stato di disabilità (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione, acquisita in modalità cartacea o telematica, o anche in copia autenticata, rilasciata dall'INPS o dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art.4 L. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 D.L. 324/1993, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 45 gg. dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

*già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Ufficio VI- "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"*

dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;

- la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;
- la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'articolo 94 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art.21, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.
- per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
- Per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni–deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:
 - i) il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L
 - ii) è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno accademico 2023/2024 della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Ufficio VI- "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"

PARTE B – PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

Ciascun candidato potrà conseguire una valutazione complessiva pari ad un massimo di 1000 punti. La valutazione è comprensiva della somma dei punteggi conseguiti, rispettivamente, nell'ambito del criterio relativo ai titoli di servizio, di studio e precedenze e del punteggio conseguito nell'ambito del criterio dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale. Con proprio bando, le istituzioni definiscono i punteggi massimi attribuibili, rispettivamente, ai criteri relativi ai titoli di servizio, di studio e precedenze e al criterio dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale, nei limiti di quanto previsto dal presente Allegato.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESIGENZE DI FAMIGLIA DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO AI FINI DELLA MOBILITA'

TITOLI DI SERVIZIO, DI STUDIO E PRECEDENZE Punteggio minimo e massimo complessivo del criterio: 200-300punti

Punto 1 -TITOLI DI SERVIZIO

- a) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (1)..... p. 2
- b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio (2) ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego p. 1
- c) per il servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità per 3 anni interi, valutabili fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda (3), (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b))p. 24
- d) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza, senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità (3), (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), b) e c))
oltre il trienniop. 8
oltre il quinquenniop.12



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Ufficio VI- "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"

Punto 2 - TITOLI GENERALI e di STUDIO

- a) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazionep. 6
fino al massimo di p. 24
- b) per il superamento di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali, per ogni concorso superatop. 12
- c) Titoli di studio per operatori:
 - Diploma di scuola secondaria di secondo grado.....p.12
 - Laurea triennalep. 12
 - aurea specialisticap. 12
 - laurea magistrale o titolo equipollentep. 24
 - specializzazione post-laurea e dottorato di ricercap. 12
- d) Titoli di studio per assistenti e modelli viventi:
 - Laurea triennalep. 12
 - laurea specialisticap. 12
 - laurea magistrale o titolo equipollentep. 24
 - specializzazione post-laurea e dottorato di ricercap. 12
- e) Titoli di studio per tecnici di laboratorio:
 - laurea specialisticap. 12
 - laurea magistrale o titolo equipollentep. 24
 - specializzazione post-laurea e dottorato di ricercap. 12
- f) Titoli di studio per accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo:
 - Master.....p. 12
 - laurea magistrale o titolo equipollentep. 24
 - ulteriore specializzazione post-laurea e dottorato di ricercap. 12
- g) Titoli di studio per funzionari:
 - specializzazioni post-laurea e dottorato di ricercap. 12
 - laurea ulteriore rispetto a quella necessaria per l'accesso al profilo di appartenenza p. 12
- h) Titoli di studio per figure EQ:
 - specializzazioni post-laurea e dottorato di ricercap. 12
 - laurea ulteriore rispetto a quella necessaria per l'accesso al profilo di appartenenza...p. 12



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Ufficio VI- "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"

Punto 3 - ESIGENZE DI FAMIGLIA

- a) Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1)p. 24
- b) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2).....p. 16
- c) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2) p. 12
- d) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (3), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (4)p. 24
- e) Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104(1):p. 12

Punto 4 – PRECEDENZE

La valutazione delle precedenze di cui al presente punto, per ciascun candidato, segue il previo raggiungimento della soglia del 50% del punteggio massimo previsto nell'ambito del criterio di valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale.

- a) Ha titolo alla precedenza assoluta al trasferimento, il personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni (1):
 - soggetti privi di vista
 - soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1[^], 2[^] e 3[^] annesse alla tab. A L. 648/1950.
- b) Successivamente ai soggetti di cui al punto a) ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato.
- c) Successivamente alle categorie di cui ai punti a) e b) hanno titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.
- d) L'attribuzione delle precedenze di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Ufficio VI- "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"*

- e) I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenze e dei punteggi.

VALUTAZIONE DELL'ESPERIENZA LAVORATIVA, DELLE ATTITUDINI E DEL PROFILO PROFESSIONALE

Punteggio minimo e massimo complessivo del criterio: 700-800- punti

Con proprio bando, le istituzioni indicano il numero di posti disponibili per la mobilità e la relativa qualifica professionale, coerentemente con il fabbisogno amministrativo dell'istituzione che ha emanato il bando.

I bandi definiscono il punteggio minimo e massimo attribuibile all'esperienza lavorativa, alle attitudini e al profilo professionale, unitamente ai relativi criteri di valutazione, nel rispetto della normativa vigente. I criteri di valutazione devono essere coerenti con il fabbisogno amministrativo relativo al contesto e alle funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'istituzione che ha pubblicato il bando.

Il punteggio minimo utile per l'inserimento dei candidati in graduatoria è pari al 50% del punteggio massimo previsto dai bandi per il presente criterio.

Per ciascuna qualifica, la commissione tecnica procede alla valutazione facendo riferimento alle specifiche professionali contenute nell'allegato I al contratto collettivo 2019/2021, con riguardo alle esperienze riportate nel curriculum allegato alla domanda. La valutazione può avvenire anche previo colloquio individuale, se previsto dal bando di mobilità.

La valutazione delle attitudini, nonché dell'esperienza lavorativa, deve essere coerente con il contesto e le funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione dell'istituzione che ha pubblicato il bando.

Al fine di garantire l'efficacia della programmazione del reclutamento del personale tecnico-amministrativo, le istituzioni predispongono i bandi di mobilità in modo conforme alle prescrizioni, all'iter e alla scansione temporale delle procedure di mobilità, così come definite dal Ministero con proprio atto.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Ufficio VI- "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"

NOTE PARTE B

Punto 1 - ANZIANITA' DI SERVIZIO

1. E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
 - Il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8 della Legge 463/78.
 - Il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art. 49 della Legge 312/80;
 - Il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;
 - Il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57 n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella e annessa al D.P.R. 31/5/74, n. 420;
 - I servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 7/3/85, (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti per il guardarobiere il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.;
 - Il servizio di ruolo (a tempo indeterminato) prestato nel profilo di provenienza, in seguito a reclutamento avvenuto con concorso pubblico, per il personale immesso nei ruoli AFAM ai sensi del d.P.C.M. 9 settembre 2021.
 - Il servizio degli assistenti (modelli viventi) delle accademie di belle arti, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza.
2. È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nel ruolo docente degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza.
3. Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Ufficio VI- "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"

- il servizio non di ruolo ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore. Ai fini dell'individuazione della carriera immediatamente inferiore si fa riferimento alle vigenti qualifiche contrattuali (EQ, funzionario, assistente, operatore). Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
 - il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni accademici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge;
4. Il punteggio previsto alla lettera c) allegato B) è attribuito: per il servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestata dall'interessato con le modalità previste dal Bando di mobilità. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio previsto alla lettera d) devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione, pertanto, sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella istituzione di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, di esoneri dal mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, etc...Parimenti ai sensi dell'art 4 del presente accordo, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno accademico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di utilizzazione o scambio annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario.

Punto 3 - ESIGENZE DI FAMIGLIA

1. Il punteggio spetta per la provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione della ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data di presentazione della domanda. La precedenza, comunque, a parità di punteggio è attribuita a colui la cui famiglia risiede nel comune dove ha sede l'istituzione. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Ufficio VI- "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"

dell'ordinanza. In tal caso, l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche per la provincia confinante con quella di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a condizione che in quest'ultima non esistano istituzioni alle quali possa accedere il personale interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) d), sono cumulabili tra loro.

2. L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui viene disposto il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
3. La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
 - a) figlio minorato, ovvero coniuge, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
 - b) figlio minorato, ovvero coniuge, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
4. Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti al trasferimento.

Punto 4 – PRECEDENZE

- (1) Il rapporto di discendenza e coniugio deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.

In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

- Lo stato di disabilità (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione, acquisita in modalità cartacea o telematica, o anche in copia autenticata, rilasciata dall'INPS o dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art.4 L. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 D.L. 324/1993, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 45 gg. dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

*già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
Ufficio VI- "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"*

- la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'articolo 94 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art.21, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.
- per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
- Per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni–deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:
 - iii) il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L
 - iv) è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno accademico 2023/2024 della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.